

REGOLAMENTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE

Testo approvato dall'Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005

Art. 1 – Funzionamento del Fondo

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative denominato Fon.coop costituito ai sensi del comma 1 e seguenti della art. 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni e dell'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative siglato da Cgil, Cisl, Uil e Agci, Confcooperative, Legacoop del 6 giugno 2001.

I contributi delle imprese o enti che aderiscono a Fon.coop, versati dall'INPS a Foncoop, sono accantonati in apposito conto corrente intestato a "Fon.coop – Attività formative" utilizzabile con firma congiunta di Presidente e Vice Presidente.

Le spese di gestione del Fondo, conformi a quanto disposto dall' art. 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni, al decreto ministeriale previsto al punto b) del comma 12 del citato articolo e ad eventuali successive modificazioni, risultano dal bilancio preventivo del Fondo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Le spese di gestione del Fondo vengono contabilizzate separatamente e accantonate in apposito conto corrente bancario intestato a "Fon.coop – Spese di gestione del Fondo" - utilizzabile a firma del Direttore Generale.

Art. 2 – Direttore Generale

La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore Generale , appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- svolge tutti i compiti e le missioni specificamente a lui assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità operativa di tutta la struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- predispone mensilmente, e lo presenta al Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

Art. 3 – Gruppo consultivo di monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un Gruppo consultivo di monitoraggio delle attività del Fondo; il Gruppo è composto da un minimo di 12 partecipanti ad un massimo di 24 membri in rappresentanza paritetica delle Organizzazioni sindacali e delle organizzazioni cooperative che hanno firmato l'accordo interconfederale e l'atto costitutivo

sul Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative e nominati dalle stesse Organizzazioni.

Art. 4 – Attività formative

1. Nell'ambito della struttura di gestione del Fondo, viene istituito un **GRUPPO TECNICO DI ASSISTENZA E VALUTAZIONE** al quale viene demandata la valutazione delle richieste di finanziamento delle attività di formazione.
2. Il Gruppo, è composto da un minimo di sei membri con specifiche competenze in materia di formazione, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione di un membro per ognuna delle organizzazioni che hanno firmato l'accordo interconfederale sul Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative e l'atto costitutivo. I componenti del Gruppo, nel numero indicato dal consiglio di Amministrazione, potranno essere dipendenti e/o collaboratori esterni. Tra i membri del Gruppo potrà essere individuato un Presidente e un Segretario.
3. Il Gruppo esaminerà i progetti presentati, ne proporrà l'approvazione o il rigetto del finanziamento dei progetti con apposito verbale lo comunica al Direttore Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, approva o rigetta il finanziamento dei progetti proposti dal Direttore generale e dai COOPFORM Regionali per le attività regionali.
5. Una volta approvati i progetti, i soggetti proponenti potranno dare corso alle attività formative fermo rimanendo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. Il Fondo Nazionale opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione sentito e acquisito il parere degli Enti Bilaterali Regionali per le attività di propria competenza e l'Ente Bilaterale Nazionale Coop-form per i progetti di rilievo nazionale.
7. Le parti concordano che il Fondo Nazionale utilizzerà le risorse, che su base annua sono messe a disposizione, secondo le modalità previste dall'art. 118 della legge 388/2000, per contribuire a finanziare, nella misura prevista dal predetto articolo di legge, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese cooperative concordati tra le parti. In particolare si stabilisce che le risorse annue saranno così impiegate:
 - non meno del 70% dell'ammontare annuo messo a disposizione per contribuire a finanziare, sulla base di specifici progetti, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, di e tra imprese cooperative concordati tra le parti, raggruppati su base intersettoriale e Regionale, che versano i contributi al Fondo Nazionale;
 - fino al 10% dell'ammontare annuo messo a disposizione per contribuire a finanziare progetti nazionali intesi come azioni di sistema a sostegno delle politiche di formazione professionale continua
 - fino al 20% dell'ammontare messo a disposizione per progetti di formazione professionale continua privilegiando scelte di solidarietà cooperativa verso imprese, settori e territori a scarso sviluppo cooperativo.

Nell'ambito delle quote delle risorse previste per le azioni di sistema e per i progetti di solidarietà cooperativa si istituisce una apposita sezione di risorse riferita a progetti di

eccellenza aziendali ed interaziendali valutati secondo una griglia qualitativa e di priorità costruita anche sulla base delle istanze pervenute dalle realtà regionali.

8. Le predette percentuali saranno verificate annualmente dall'Assemblea ordinaria.
9. La valutazione dei progetti formativi che su base intersettoriale e regionale saranno finanziati dal Fondo Nazionale è demandata ad un gruppo tecnico di valutazione dei progetti costituito nell'ambito degli Enti bilaterali Regionali. Nell'esplicare le attività di valutazione il gruppo tecnico richiederà la presenza delle Amministrazioni Regionali al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali e le attività formative da finanziarie regionalmente da parte del Fondo.
10. Il Gruppo Tecnico di valutazione regionale trasmetterà il risultato delle proprie valutazioni al Fondo, il quale, secondo le procedure previste dal Regolamento Interno, finanzia i progetti presentati.
11. L'assegnazione dei progetti formativi nazionali di formazione professionale continua avviene su inviti a presentare progetti e con procedura competitiva. La valutazione dei progetti è demandata al Gruppo tecnico di assistenza e valutazione dei progetti formativi costituito presso il Fondo.
12. Le richieste di finanziamento al Fondo vengono presentate dalle imprese cooperative sulla base di una modulistica da mettere a punto con il regolamento del Fondo che assicuri comunque la possibilità di una valutazione oggettiva dei progetti. Nel caso in cui le imprese proponenti si avvalgano di strutture formative le stesse devono essere necessariamente indicate nei progetti.
13. Le strutture formative candidate a realizzare le attività di formazione continua richieste dalle imprese e/o promosse direttamente dal Fondo dovranno essere accreditate presso il Fondo. Il regolamento del Fondo stabilisce la procedura di accreditamento delle strutture formative che realizzano i progetti di formazione continua seguendo criteri conformi alle procedure pubbliche di accreditamento fissate dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/2001 e dalla normativa Regionale in materia.
14. L'ammontare del finanziamento per ogni singolo progetto per le aziende con un numero superiore a 50 soci-lavoratori e/o dipendenti non potrà essere superiore al 70% del contributo che la stessa impresa versa al Fondo tramite l'Inps. L'ammontare del finanziamento per ogni singolo progetto territoriale e settoriali non potrà essere superiore a € 258.288,45. Detti limiti e percentuali potranno essere rivisti annualmente dall'Assemblea ordinaria.
15. Il Consiglio di Amministrazione attraverso un suo regolamento stabilirà le funzioni e le modalità operative in tema di promozione, valutazione e monitoraggio del Gruppo tecnico di assistenza e valutazione. Lo stesso regolamento prevederà la procedura di valutazione, i tempi, l'assegnazione del finanziamento, le modalità di rendiconto.
16. Potranno essere altresì autorizzati, senza alcuna anticipazione da parte del Fondo, nel caso di nuove imprese e/o di iniziative di particolare importanza, progetti for-

mativi presentati da aziende anche in assenza di copertura di contributi versati alla data di inoltro della richiesta. Il Fondo concorderà con i soggetti promotori delle predette iniziative le modalità di copertura del contributo impegnato entro i successivi 3 semestri.

17. I soggetti promotori degli interventi formativi ammessi al finanziamento, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività di formazione, predispongono un rendiconto della formazione redatto con modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto.
18. L'erogazione dei finanziamenti del Fondo attribuiti ai progetti avverrà in due tempi: all'inizio effettivo delle attività formative e/o di ricerca ed entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto.
19. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione; tale attività potrà essere effettuata dal personale del fondo e/o da esperti esterni.
20. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate, nei casi più gravi il consiglio può decidere la revoca o la diminuzione del finanziamento concesso.
21. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea all'unanimità delle organizzazioni cooperative e sindacali che costituiscono il Fondo.

Roma, 9 giugno 2005